

7.10 Procedura per apertura partita di pensione

Indice:

- a. Introduzione
- b. Il primo pagamento
- c. I controlli
- d. La notifica
- e. Normativa di riferimento

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 29 Dicembre 1973 n.1092 (Nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), entrato in vigore il 01/06/1974, alle ex Direzioni Provinciali del Tesoro, oggi Ragionerie Territoriali dello Stato, è stato demandato il compito di provvedere, sulla scorta dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione Centrale, alla ordinazione dei pagamenti delle pensioni privilegiate tabellari dirette (ed indirette) nonché alla liquidazione in favore degli aventi diritto – con o senza provvedimento formale - dei relativi trattamenti privilegiati di reversibilità (art. 245, 4° comma).

a. Introduzione

Il decreto o il provvedimento concessivo di pensione privilegiata tabellare diretta o di reversibilità può essere revocato o modificato dalla stessa Amministrazione che lo ha emesso nei seguenti termini:

1. entro 3 anni dalla data di registrazione, per i casi di errore nella liquidazione, o, in genere, per meri errori di fatto;
2. entro 60 giorni dal rinvenimento di nuovi documenti ovvero dalla notizia della riconosciuta falsità dei documenti.

La revoca o la modifica possono essere effettuate d'ufficio o su richiesta di parte. Se sono richieste dalla parte, il termine di cui al punto 1) decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato (art. 203 - 204 - 205).

Le somme corrisposte prima della revoca o della modifica, sono abbuonate e non si procede al loro recupero, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatti dolosi dell'interessato (art. 206).

b. Il primo pagamento

Gli adempimenti procedurali utili alla corretta istituzione della partita di pensione e alla conseguente liquidazione devono avvenire previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge. L'apertura della partita di pensione può avvenire:

- 1) Senza provvedimento formale;
- 2) Con provvedimento formale.

Nel primo caso, le Ragionerie Territoriali dello Stato devono :

- a) Compilare il ruolo d'iscrizione Mod. 67 L.P. e, nel caso delle pensioni di reversibilità, assegnare lo stesso numero della pensione del dante causa con l'aggiunta della "R" per la vedova, altre lettere per gli orfani compartecipi alla pensione. Questa operazione deve essere effettuata solo dopo che la partita del dante causa è stata scaricata dal registro per decesso o altro motivo;
- b) Caricare il ruolo nel registro Mod. 88C.G. (dopo aver scaricato la partita di pensione del dante causa per decesso o altro motivo). Allo scopo di poter determinare la quantità delle partite in carico, si deve procedere mensilmente alla chiusura del registro in parola. La partita provvisoria deve essere scaricata sul registro Mod. 88 C.G. quando viene emessa la relativa partita definitiva oppure per trasferimento dell'intestatario in altra provincia.;Dare

- comunicazione alla parte, a mezzo del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) dell'avvenuta attribuzione;
- c) Trasmettere il Mod. 294T al Comune opportunamente adattato, per l'annotazione nel registro della popolazione della partita di pensione, con l'indicazione di tutti gli aventi diritto;
 - d) Attivare immediatamente i pagamenti, senza attendere la restituzione del 294T, tenendo in evidenza il fascicolo;
 - e) Acquisire la dichiarazione di parte circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, nonché ogni informazione necessaria per la determinazione del netto mensile e per l'ammissione a pagamento della pensione (prestazione di opera retribuita, titolarità di altra pensione o indennizzo, luogo e modalità di pagamento, ecc.);
 - f) Informare dell'avvenuta concessione il competente Ufficio che ebbe a liquidare il trattamento diretto (Ministero della difesa).

Nel secondo caso, la RTS acquisisce dapprima tutta la documentazione prescritta per la concessione della reversibilità e, verificatene la regolarità, provvede all'emissione del provvedimento formale (es: decreto direttoriale). Non viene più rilasciato il certificato di iscrizione, poiché sostituito dalla tessera personale di riconoscimento.

La procedura indicata nei punti a) e c) è in linea di massima applicabile anche per l'ammissione a pagamento delle pensioni di reversibilità concesse con provvedimento formale.

Le RTS, eseguiti i previsti adempimenti, dispongono - con precedenza assoluta rispetto alle liquidazioni di altro genere - il primo pagamento della pensione a favore degli aventi diritto, senza attendere la restituzione del provvedimento vistato dagli organi di controllo. Nel caso di variazione della pensione diretta intervenuta successivamente alla liquidazione della reversibilità, le RTS provvedono d'Ufficio ad aggiornare quest'ultima pensione e ne danno notizia agli organi di controllo mediante l'invio di copia della determinazione (art. 646 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

c. I controlli

Il decreto di concessione della pensione tabellare diretta è trasmesso dal Ministero della Difesa alla Ragioneria Centrale, oggi Ufficio Centrale del Bilancio (UCB), presso lo stesso Ministero che, a sua volta, inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente ed invia il fascicolo degli atti alla Corte dei Conti per il controllo e la registrazione ai sensi dell'art. 166 della Legge 11 Luglio 1980 n. 312. A livello periferico, invece, i provvedimenti direttoriali emessi dall'ufficio pensioni della RTS sono trasmessi solo all'ufficio Controlli preventivi della medesima per l'acquisizione del visto necessario per il pagamento.

d. La notifica

Il provvedimento è notificato alla parte tramite posta ordinaria, e non più tramite il Comune di residenza del beneficiario (art. 193 del DPR 1092/73, sostituito dall'art. 33 della Legge 177/1976 e modificato dall'art.5 del DPR 138/86). Copia del Decreto può essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta. In caso di decesso del titolare, la comunicazione (di emissione del Decreto) è notificata al coniuge superstite o agli orfani, e in mancanza di questi impersonalmente "agli eredi", mediante affissione all'albo del Comune di ultima residenza del defunto (art.193).

Ai fini della decorrenza dei termini, nei casi in cui la notificazione dei decreti avvenga a mezzo di servizio postale, è da ritenersi valida la data di ricezione apposta dagli interessati sulla ricevuta di ritorno della comunicazione stessa. Il nuovo sistema di notifica dei decreti non esime le Ragionerie

Territoriali dello Stato dal dare notizia ai comuni dell'iscrizione dei titolari di pensione e degli eventuali compartecipi “ nel registro della popolazione” ai fini delle previste segnalazioni da parte dei comuni stessi.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 29 Dicembre 1973, n.1092
- ✓ Legge 29 Aprile 1976, n.177
- ✓ Legge 11 Luglio 1980, n. 312
- ✓ D.P.R. 19 Aprile 1986, n.138
- ✓ C.C. 4 Luglio 1989, n.387
- ✓ Legge 8 Agosto 1995, n. 335
- ✓ Legge 23 Agosto 2004, n.226